

COMUNE DI SAN DONACI – Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN DONACI

Art. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico da parte di cittadini, in forma singola o congiunta, condomini, imprese, associazioni o di altri soggetti privati o pubblici che abbiano interesse.
2. Vengono accolte prioritariamente le richieste da parte di cittadini in forma singola, congiunta, associata, ecc. di aree destinate a verde pubblico, confinanti con le abitazioni degli stessi.
3. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2 -DEFINIZIONI

L'adozione consiste in:

- manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune;
- sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde con relativa manutenzione.

Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto, ove richiesto, di un programma di manutenzione minimo redatto dal Settore Urbanistica. Tale programma potrà, da parte dell'adottante, essere differenziato a seconda delle necessità delle aree e potrà essere integrato ed arricchito anche sulla base della disponibilità sulle stesse aree di acqua per irrigazione.
2. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area l'Amministrazione provvederà ad evadere le istanze in ordine strettamente cronologico considerando in via preferenziale le richieste di adozione riguardanti aree confinanti con le abitazioni dei richiedenti e periodi più lunghi e, ove possibile, potrà discrezionalmente ripartire l'area tra i vari richiedenti. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio.
3. L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti.
4. Gli interventi di abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall'adottante a sue cure e spese, con il preventivo accordo dell'Ufficio Ambiente ed Urbanistica.
5. Il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di eventuali interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
6. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile Ufficio Urbanistica, in contraddittorio con l'adottante, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica dello stato dei luoghi.
7. Nel caso di aree a verde opportunamente delimitate, così come previsto all'art. 13, il soggetto adottante deve assicurare la relativa attività di vigilanza e controllo, a proprie spese e cura sulla base delle indicazioni fornite dall'A.C..

Art. 4 - PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA GIÀ SISTEMATA A VERDE PUBBLICO IN TERMINI DI SOLA MANUTENZIONE

1. La proposta di adozione di area a verde deve essere compilata, in carta semplice, esclusivamente secondo il modello allegato sub. 2) al presente Regolamento, firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio etc, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata all'Ufficio Urbanistica del Comune di San Donaci.
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
 - a) Relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaurienti. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a carico della Parte affidataria, mentre tutte le utenze relative al servizio dell'area restano a carico del Comune.
 - b) Rilievo dettagliato dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica.
3. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio (determinazione dirigenziale e successiva stipula dello schema di accordo di affidamento nel testo allegato sub 1- al presente Regolamento) da parte del Comune avverrà entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.

ART. 5 - PROPOSTA DI ADOZIONE PER LA SISTEMAZIONE EX NOVO DI AREA A VERDE PUBBLICO E RELATIVA MANUTENZIONE

1. La proposta di adozione di area a verde da attrezzare deve essere compilata esclusivamente secondo il modello allegato sub. 3) al presente disciplinare, firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società,

COMUNE DI SAN DONACI – Provincia di Brindisi

istituto bancario, condominio etc, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata Ufficio Urbanistica del Comune di San Donaci.

2. La suddetta proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- a) Progetto di sistemazione dell'area a verde redatto da tecnico specializzato che potrà integrare le specie botaniche indicate dall'Ufficio competente con altre piante idonee all'ambiente locale che possono essere sia di origine mediterranea che di altra origine purché abbiano dimostrato una buona capacità di acclimatamento al nostro ambiente.
- b) Relazione sul programma di manutenzione redatto da tecnico specializzato.

3. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte del Comune avverrà entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione e sarà formalizzato con apposito successivo accordo tecnico – adottando. Qualora il progetto di sistemazione dell'area verde preveda l'inserimento di elementi di arredo urbano quali pavimentazioni, vialetti, cordoli, panchine, dissuasori, cestini portarifiuti, corpi illuminanti etc., dovrà essere acquisito il parere tecnico dell'Ufficio Tecnico entro lo stesso termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Art. 6 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'autorizzazione può essere sospesa dallo stesso Ufficio che l'ha rilasciata, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate.

2. L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dallo stesso Ufficio che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:

- a) Per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate.
- b) Previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante o alla confisca delle opere realizzate.
- c) Previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato.
- d) Quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

3. L'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

Art.8 - DURATA DELL'AFFIDO E RINNOVO

1. L' autorizzazione alla sistemazione delle aree a verde pubblico o alla manutenzione non può essere rilasciata per un periodo inferiore a n. 3 (tre) anni rinnovabile con procedura semplificata. L'adozione decorre dalla data del verbale di consegna dell'area di cui all'art. 4 comma 7 del presente Regolamento.

2. La proposta di rinnovo dovrà essere predisposta sulla base del modello allegato sub. 4) al presente disciplinare.

3. Prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione si dovrà accertare lo stato dell'area a verde in relazione al programma di manutenzione originariamente autorizzato. La proposta di rinnovo dell'affido della stessa area presuppone che sia rimasto invariato il programma di manutenzione. Terminati gli effetti del provvedimento di rinnovo o qualora si intenda modificare il programma di manutenzione, il medesimo proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di adozione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - PULIZIA

1. L'affidatario del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso.

Art. 10 - CONTROLLI

1. È posto in capo al Comando di Polizia Municipale, per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, il controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni alle alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente ed Urbanistico.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

Il Comune di San Donaci non assume su di sé responsabilità alcuna per i danni cagionati a cose o persone nell'ambito dell'area a verde affidata.

Art. 12 - ONERI DI MANUTENZIONE

1. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde

COMUNE DI SAN DONACI – Provincia di Brindisi

(mezzi materiali, manodopera etc.) sono a carico dell'adottante.

Art. 13 – DELIMITAZIONE ED ACCESSI ALL'AREA

E' consentita la delimitazione e chiusura dell'area, previa specifica autorizzazione esclusivamente con siepe verde di altezza non superiore a m.1.00 o palizzata aperta della stessa altezza, dotata di aperture per libero accesso da aree pubbliche da parte di chiunque.

Non è consentito realizzare aperture di accesso all'area dai fabbricati limitrofi, ne potranno realizzarsi luci di tolleranza ad altezza inferiore a quella prescritta dal codice civile.

Potranno costruirsi solo pozzi freatici di profondità fino a m.10. Sono proibiti i pozzi artesiani.

Non potranno realizzarsi alcuna struttura o fabbricato interrato o seminterrato.

Non potrà realizzarsi alcuna struttura muraria, né fissa, né mobile.

Art. 14 – RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO

L'affidatario dovrà custodire il terreno comodatogli, e sarà unico ed esclusivo responsabile di eventuali danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi nella gestione ed uso dell'area assegnatagli, ed è tenuto a rimuovere immediatamente ogni causa di pericolo derivante da tale gestione. Avrà, tra l'altro, cura di evitare danni a fabbricati e strutture causati da radici di alberi od arbusti o da possibile caduta degli stessi.

Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI

L'accordo di affidamento sarà stipulato in forma privata e registrato in caso d'uso, e qualsiasi spesa inerente e conseguente la stipula sarà a totale carico dell'affidatario.

Art.16 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

Art. 17 – RIFERIMENTO A NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia.